

LO STATUTO

Testo approvato dall'Assemblea dei Soci del 4-12-2006, depositato Rep.n.86749 Racc.20911, emendato come da Atto notarile Rep.n.99938 Racc.24529 del 11-11-2010, modificato dall'Assemblea dei Soci del 12-12-2012, dall'Assemblea dei Soci del 09-04-2014, dall'Assemblea dei Soci del 21-05-2018, dall'Assemblea dei Soci del 20-12-2018, dall'Assemblea dei Soci del 9-2-2022, dall'Assemblea dei Soci del 3-5-2023 e dall'Assemblea dei Soci del 6-11-2024.

ACADI - codice fiscale 97472030580

STATUTO della

Associazione "A.C.A.D.I." (Associazione Concessionari di Giochi pubblici)

Art.1 Costituzione, Denominazione, Identità ed Ambiti di Rappresentanza

È costituita l'Associazione "A.C.A.D.I." (Associazione Concessionari di Giochi pubblici) per lo sviluppo – nel pieno rispetto delle regole della concorrenza – delle iniziative comuni inerenti il settore dei giochi pubblici e, in particolare, la gestione del gioco mediante gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., nonché le scommesse, le lotterie di ogni tipo, il gioco del bingo, il gioco a distanza e comunque tutti i giochi autorizzati e controllati dallo Stato attraverso l'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli, nonché per la promozione comune e coordinata delle iniziative medesime nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito Amministrazione Concedente), delle altre Autorità aventi competenza in materia, di altre realtà associative delle categorie rappresentative del settore.

L'Associazione aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo", denominata in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia", ne utilizza il logo e ne accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, nonché i deliberati degli Organi confederali, rappresentando la Confederazione nel proprio specifico ambito categoriale.

L'Associazione è il livello confederale di organizzazione e rappresentanza degli interessi per i propri specifici ambiti categoriali, come riconosciuti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", e costituisce il sistema di rappresentanza nazionale dei Concessionari del Gioco pubblico che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti, secondo quanto previsto all'art. 13 dello Statuto confederale.

L'Associazione adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema territoriale.

Art. 2 Sede

L'Associazione stabilisce la sede legale in Roma. Essa può costituire sedi operative e filiali in Italia con le modalità di volta in volta deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata e si scioglie per deliberazione dell'Assemblea degli Associati, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 19 che segue.

Art. 4 Principi e Valori Ispiratori

L'Associazione informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- a) la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- b) il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- c) la responsabilità verso le componenti associative, le imprese e gli operatori rappresentati, nonché verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- d) l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità mafiosa, comune, organizzata e non, nonché il rifiuto di ogni rapporto con imprese che risultino controllate o abbiano, comunque, legami e/o rapporti con soggetti od ambienti criminali;
- e) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia politica ed economica che "Confcommercio Imprese per l'Italia" propugna nel Paese;
- f) lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- g) la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto delle autonomie istituzionali del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- h) la solidarietà fra le componenti associative, verso il sistema di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nei confronti delle imprese e degli operatori rappresentati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- i) l'eguaglianza fra le componenti associative, fra le imprese e gli operatori rappresentati, in vista della loro pari dignità di fronte alla legge e alle istituzioni;
- j) l'europeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni

Art. 5 Scopo e Funzioni

L'Associazione ha per scopo la rappresentanza, la tutela e l'assistenza degli interessi complessivi dei soggetti aderenti che svolgono attività di realizzazione e conduzione operativa dei canali di distribuzione dei giochi pubblici ivi inclusa la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, sulla base delle autorizzazioni, concessioni e licenze previste dalle norme giuridiche vigenti in materia.

L'Associazione si propone di:

- a) favorire e promuovere il progresso del settore dei giochi pubblici anche nell'interesse generale del sistema economico-produttivo nazionale;
- b) migliorare le condizioni operative delle imprese rappresentate mediante interventi di carattere normativo, legislativo ed economico;
- c) promuovere occasioni di confronto e approfondimento tra le Istituzioni e le Autorità competenti e gli operatori dell'intero settore dei giochi pubblici ivi incluso il settore degli apparecchi da divertimento e intrattenimento nelle forme consentite e regolate dalla legge, per contribuire alla individuazione di adeguate proposte normative per lo sviluppo del medesimo, nel rispetto delle diverse componenti;
- d) rappresentare gli interessi degli Associati nei rapporti con gli interlocutori esterni, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, anche avviando iniziative di collaborazione che consentano di perseguire, in comune, finalità di progresso e sviluppo dei settori dei giochi pubblici in cui operano gli Associati;
- e) promuovere e costituire tavoli tecnici e/o di studio nonché seminari ed incontri su temi di interesse comune degli Associati;
- f) promuovere la collaborazione nell'ambito della filiera di ciascuna tipologia di gioco pubblico e dell'intero comparto industriale a tutela degli interessi costituzionali di riferimento;
- g) organizzare ed erogare ogni tipo di servizio di informazione, formazione, assistenza e consulenza alle imprese ed agli operatori rappresentati, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;
- h) provvedere alla definizione dei criteri di qualità dell'attività svolta dalle imprese e dagli operatori rappresentati, effettuando un monitoraggio permanente dei mercati e delle politiche categoriali;
- i) adotta, per le imprese e gli operatori rappresentati, i CCNL sottoscritti da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" per il settore di competenza;
- j) designa i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza della categoria sia richiesta o ammessa:
- k) nel rispetto dei principi generali sanciti dallo Statuto confederale, può articolarsi in strutture organizzative territoriali, in accordo con "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e con i rispettivi livelli regionali e territoriali del sistema confederale interessati;
- I) ove applicabile sottoscrive accordi e contratti collettivi di lavoro a livello nazionale che interessano gli operatori rappresentati, negoziati con l'assistenza dei competenti uffici Confederali e firmati congiuntamente a "Confcommercio Imprese per l'Italia", così come disciplinato all'art. 10, comma 4, lettera c), dello Statuto Confederale:
- m) esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri e

della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto e con quello confederale.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue fini di lucro.

L'Associazione si dota della struttura organizzativa più consona alle proprie esigenze. "A.C.A.D.I. – Confcommercio-Imprese per l'Italia" è associazione di diritto privato, dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale, democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici; persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Su delibera del Consiglio Direttivo, l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali, al fine di perseguire gli scopi statutari.

Art. 6 Rapporti con la Confederazione

L'Associazione:

- I) si impegna ad accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di "Confcommercio-Imprese per l'Italia", nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, previste dagli artt. 40 e 41 dello Statuto confederale:
- II) accetta le norme in materia di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, previste agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto confederale:
- III) si impegna al versamento della contribuzione al sistema confederale, mediante il pagamento delle quote associative in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale di "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- IV) riconosce ed accetta le norme previste all'art. 18, comma 2, lett. i) dello Statuto confederale, in ordine all'uso, adozione ed utilizzazione della denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e/o del relativo logo confederale;
- V) accetta le norme previste all'art. 12, comma 7 dello Statuto Confederale, in ordine alla possibilità di riconoscere alle Associazioni Territoriali aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" i "contributi di adesione contrattuale" ed altri similari contributi previsti dai CCNL eventualmente sottoscritti in base all'art. 4, lettera a-bis).

Art. 7 Associati: ammissione e perdita della qualità

Possono presentare richiesta di adesione all'Associazione i concessionari di tutti i giochi autorizzati e controllati dallo Stato attraverso l'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli. L'ammissione degli Associati avviene a seguito di formale domanda sottoscritta dal legale rappresentante e contenente la dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dal presente Statuto, del Codice Etico dell'Associazione nonché dalle delibere degli organi associativi. Le domande vengono esaminate ed approvate dal Consiglio Direttivo, che si esprime

insindacabilmente, solo con il voto favorevole unanime dei componenti il Consiglio Direttivo.

Come per tutti i livelli del sistema confederale, l'adesione all'Associazione o a qualsiasi organismo associativo costituito al suo interno, o comunque ad essa aderente, attribuisce la titolarità del rapporto associativo e comporta l'accettazione del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, la qualifica di Associato spetta alla società mandataria.

Ogni Associato è tenuto a versare la quota associativa ed ha diritto di voto in Assemblea.

La qualità di Associato si perde:

- a) nell'ipotesi in cui il concessionario perda, per qualunque motivo, detta qualità;
- b) nell'ipotesi di esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei componenti del Consiglio stesso, per gravi motivi quali, ad esempio: (i) il mancato versamento della quota associativa entro il termine di cui al successivo art. 18; (ii) il mancato rispetto delle delibere dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo; (iii) il mancato rispetto del Codice Etico di cui al successivo art. 19;
- c) nell'ipotesi di recesso.

Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di Associato.

L'Associato che intende recedere deve comunicare la propria volontà di recesso al Consiglio Direttivo, mediante lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno 60 giorni. L'Associato receduto non ha diritto al rimborso della quota associativa e/o degli altri contributi eventualmente versati, né diritti sul patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualità di Associato non esonera dal rispetto degli impegni assunti, con particolare riferimento agli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 8, lett. d) nonché all'obbligo di versamento del contributo annuale che è comunque dovuto in relazione all'anno di esercizio in cui si è verificata la perdita della qualità di Associato.

L'Associazione promuove il completo inquadramento delle proprie associate nell'ambito di altre Associazioni di categoria.

Art. 8 Doveri degli Associati

Ogni Associato ha il dovere di:

- a) partecipare alla vita associativa;
- b) osservare il presente statuto e il Codice Etico dell'Associazione nonché le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, anche se

antecedenti l'ammissione dell'Associato il quale si assume, altresì, l'onere della conoscenza della suddetta documentazione;

- c) versare i contributi associativi derivanti dagli obblighi stabiliti dal presente Statuto, di cui al successivo art. 20;
- d) mantenere la dovuta riservatezza in ordine ai lavori, alle decisioni ed agli altri atti assunti dall'Associazione anche nel rispetto delle funzioni di rappresentanza demandate al Presidente.

Art. 9 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore.
- e) il Collegio dei Probi Viri

Tutte le persone investite di cariche associative che non intervengano, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive, alle riunioni degli organi di cui fanno parte, regolarmente convocate, decadono dalle cariche stesse.

Tutte le cariche sono gratuite, salvo espressa previsione da deliberarsi in Assemblea.

Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto e di quello confederale.

Possono essere eletti o nominati alla carica di componente degli Organi associativi solo quei candidati dei quali sia stata verificata l'adesione ai principi ed ai valori di "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e la piena integrità morale e professionale. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, restando salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445, comma 2, del Codice di Procedura Penale. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all'uopo necessarie.

I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, dell'Associazione sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 10 Incompatibilità

Presso l'Associazione la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.

Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all'Associazione.

Art. 11 Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi.

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, almeno una volta l'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
- b) in via straordinaria, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli Associati.

Salvo i casi di Assemblea totalitaria, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente di sua iniziativa, o su istanza di almeno 1/3 degli Associati. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è fatta dal componente il Consiglio Direttivo più anziano di età.

La convocazione dell'Assemblea avviene per iscritto con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione è inviato, all'indirizzo indicato da ciascun Associato all'atto dell'adesione all'Associazione o a quello da esso successivamente comunicato per iscritto all'Associazione stessa, con fax, e-mail o lettera raccomandata almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la prima convocazione; in caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 5 (cinque) giorni.

È ammessa la partecipazione in videoconferenza o audioconferenza, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare da parte di chi presiede l'adunanza.

Salvo i casi di Assemblea totalitaria e quanto previsto all'articolo 20 che segue, l'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà più uno degli Associati e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

Salvo quanto previsto all'articolo 20 che segue, in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/5 degli Associati e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.

Le delibere dell'Assemblea hanno efficacia vincolante per gli Associati per le sue competenze e per quanto riguardo le attività dell'Associazione.

Ogni Associato ha diritto ad un voto e può intervenire e votare in proprio ossia per il tramite del proprio designato ovvero farsi rappresentare mediante delega

conferita per iscritto ad un terzo, ivi incluso altro Associato, con esclusione del Revisore. Ciascun rappresentante potrà rappresentare non più di due Associati, restando inteso che il rappresentante di un Associato potrà rappresentare non più di un altro Associato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza, dal componente il Consiglio Direttivo più anziano di età.

Il Presidente è assistito da un segretario, nominato dall'Assemblea, anche di volta in volta.

Dello svolgimento di ciascuna Assemblea e delle deliberazioni ivi assunte, è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

I verbali delle adunanze assembleari restano depositati presso la sede dell'Associazione, a disposizione degli Associati e del Revisore.

Art. 12 Assemblea: attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

- a) l'elezione del Presidente e la sua sostituzione;
- b) l'elezione del Revisore effettivo e di quello supplente e la loro sostituzione;
- c) l'approvazione degli indirizzi generali e del programma di attività dell'esercizio determinati dal Consiglio Direttivo e proposti dal Presidente;
- d) la determinazione degli indirizzi e delle direttive di massima dell'attività dell'Associazione e l'esame di qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa, che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporre all'Assemblea;
- e) l'approvazione del Codice Etico dell'Associazione e le sue modificazioni, su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) l'approvazione del bilancio preventivo entro il primo trimestre dell'esercizio, inoltrandolo a "Confcommercio-Imprese per l'Italia, e del bilancio consuntivo entro il primo semestre dell'esercizio successivo, presentati dal Consiglio Direttivo, nonché della relativa relazione finanziaria, e la ratifica di eventuali assestamenti. Il bilancio consuntivo viene inoltrato a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" accompagnato dalla relazione del Revisore dei Conti e dalla dichiarazione sottoscritta dal Segretario Generale attestante la conformità del bilancio stesso alle scritture contabili;
- g) la determinazione dei contributi dovuti dagli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo;
- h) la modifica dello Statuto e del Codice etico;
- i) lo scioglimento dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione delle eventuali attività patrimoniali residue;
- I) la delibera sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia";
- n) la nomina dei Probiviri
- n) la delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Nei casi in cui le singole attività dell'Assemblea siano riferite a specifiche tipologie di gioco, gli Associati eventualmente non già operativi in quegli ambiti collaboreranno in buona fede e appoggeranno le predette attività in quanto coerenti con gli scopi dell'Associazione e purché non suscettibili di arrecare pregiudizio a quegli stessi Associati.

In caso di rinnovo dei propri Organi associativi, da comunicarsi preventivamente alla Confederazione, l'Associazione si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi categoriali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, che sia in posizione di terzietà.

Art. 13 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, e un membro per ogni Associato, ad eccezione dell'Associato che eventualmente esprime il Presidente.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per cinque esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo del quinto esercizio.

Il Consiglio Direttivo viene convocato con cadenza almeno trimestrale e (fatti salvi i casi di riunione totalitaria), per convocazione del Presidente, fatta per iscritto anche via email con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la riunione, nonché dell'ordine del giorno.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è fatta dal componente il Consiglio Direttivo più anziano di età diverso dal Presidente.

In aggiunta a quanto sopra, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo tutte le volte che venga richiesto per iscritto da almeno due membri del Consiglio Direttivo.

Salvi i casi di riunione totalitaria, l'avviso di convocazione è inviato, all'indirizzo indicato da ciascun Membro del Consiglio all'atto della sua nomina o a quello successivamente comunicato, per fax, e-mail o lettera raccomandata, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a 3 giorni.

Per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri in carica.

È ammessa la partecipazione in videoconferenza o audioconferenza purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare da parte di chi presiede la riunione e dal Segretario e la possibilità di ogni partecipante di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti; dovranno tuttavia essere presenti ai fini della verbalizzazione, nel medesimo luogo il Presidente e il segretario della riunione.

È onere del consigliere interessato, pena il rischio di essere considerato assente, collegarsi in videoconferenza o audioconferenza da un luogo presso cui sia possibile ricevere e trasmettere documentazione.

Salvi i casi in cui la delibera riguardi l'approvazione del progetto di bilancio ovvero l'adesione dell'Associazione ad altri enti associativi ovvero l'apertura della stessa a nuove categorie di soggetti o la limitazione dei soggetti che vi possono partecipare, nonché proposte di modifiche allo Statuto e/o al Codice Etico, e salvo che sia richiesto di procedere in via collegiale da almeno 1/3 dei Consiglieri ovvero dal Presidente per ragioni di gravità e/o urgenza, la delibera potrà essere assunta anche mediante consultazione tramite posta elettronica dei Consiglieri non presenti alla riunione.

A tal fine il verbale della delibera - dal quale dovrà risultare con chiarezza l'oggetto di ogni argomento in decisione - sarà inviato a mezzo posta elettronica ai Consiglieri non presenti alla riunione, all'indirizzo di ciascuno indicato all'atto della nomina o in seguito espressamente modificato e, in mancanza di voto sfavorevole o di diniego comunicato tramite lo stesso indirizzo di posta elettronica entro tre giorni lavorativi successivi all'invio del verbale medesimo, esso s'intenderà approvato da quegli stessi Consiglieri.

Di tale approvazione ovvero non approvazione, con le eventuali osservazioni pervenute e rispetto alle quali sia espressamente richiesto, il Presidente darà evidenza nel corso della riunione successiva.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Consiglieri presenti. In caso di consultazione tramite posta elettronica le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.

Il Presidente della riunione è assistito da un segretario, nominato dal Consiglio, anche di volta in volta.

Dello svolgimento delle riunioni e delle deliberazioni assunte è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

I verbali così redatti restano depositati presso la sede dell'Associazione.

Le delibere del Direttivo hanno efficacia vincolante per gli Associati per le sue competenze e per quanto riguarda le attività dell'Associazione.

Art. 14 Attribuzioni e funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) propone all'Assemblea la nomina del Presidente;
- b) delibera sulle domande di ammissione all'Associazione e sulla perdita della qualità di Associato;
- c) delibera sui documenti predisposti dai tavoli tecnici, sia ad uso esclusivamente interno all'Associazione che destinati agli interlocutori esterni;
- d) elabora e propone all'approvazione dell'Assemblea il Codice Etico dell'Associazione e le successive modificazioni;
- e) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo li sottopone all'approvazione dell'Assemblea, con la relazione del Revisore;
- f) può proporre all'Assemblea le modifiche allo Statuto;

- g) può sottoporre all'Assemblea qualsiasi altro argomento, rientrante negli scopi dell'Associazione stessa, che ritenga opportuno;
- h) predispone il programma di attività per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) nomina i rappresentanti dell'Associazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni, e in genere individua gli Associati chiamati a rappresentare, disgiuntamente o congiuntamente al Presidente, l'Associazione nei confronti dei soggetti terzi;
- I) cura la gestione dell'Associazione nel rispetto del presente Statuto, e lo svolgimento degli incarichi rappresentativi nei limiti dei mandati conferiti e delle deliberazioni assunte dall'Assemblea;
- m) nomina il Segretario Generale;
- n) nomina ove applicabile l'eventuale commissione per le trattative inerenti al contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'art. 4, lettera a-bis).

Nei casi in cui le singole attività del Consiglio Direttivo siano riferite a specifiche tipologie di gioco, i consiglieri che rappresentino gli Associati eventualmente non già operativi in quegli ambiti collaboreranno in buona fede e appoggeranno le predette attività in quanto coerenti con gli scopi dell'Associazione e purché non suscettibili di arrecare pregiudizio a quegli stessi Associati.

Art. 15 Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica cinque esercizi, il suo mandato scade in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo del quinto esercizio di incarico ed è rinnovabile per un ulteriore mandato consecutivo.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal componente il Consiglio Direttivo più anziano di età.

Venendo a mancare il Presidente per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato, l'Assemblea deve essere convocata per la approvazione della sua sostituzione entro sei mesi, dal membro del Consiglio Direttivo più anziano d'età, ed il Presidente, proposto dal Direttivo, eletto dall'Assemblea dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Art. 16 Segretario Generale

Il Segretario Generale è nominato e revocato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario Generale:

- a) sovrintende all'esecuzione delle delibere degli Organi associativi;
- b) è responsabile della segreteria dei predetti Organi associativi;

- c) coadiuva ed assiste gli Organi associativi nella definizione e nell'attuazione delle linee di politica sindacale e generale;
- d) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e può presenziare ai lavori di Assemblea e Direttivo;
- e) è il capo del personale e sovrintende agli uffici assicurando il loro buon funzionamento;
- f) coordina, sotto il profilo tecnico, le attività organizzative e amministrative;
- g) propone al Presidente l'adozione dei provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;
- h) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento nei confronti del personale dipendente.

L'incarico di Segretario è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del sistema associativo, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio di società di persone e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema associativo ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Art. 17 Collegio dei Probiviri

Il sistema di garanzia statutario di è assicurato dal Collegio dei Probiviri. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti designati dall'Assemblea e dura in carica per cinque esercizi, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo del quinto esercizio.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri deve essere un avvocato iscritto all'albo ovvero un legale d'impresa. Le cariche sono gratuite. La carica di Proboviro è incompatibile con analoga carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema confederale, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo elettivo previsto dal presente Statuto. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente e di l'Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

Il Collegio dei Probiviri:

- a) delibera sulle controversie tra i soci circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale, di Regolamenti o di deliberati dei propri Organi associativi, nonché sui ricorsi presentati avverso le delibere di decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo. In caso di eventuali contenziosi su decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri, può presentarsi domanda di riesame al Collegio dei Probiviri costituito presso la Confederazione. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri di cui alla presente lettera a), è disciplinata da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale;
- b) esprime pareri sull'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, del Codice Etico confederale o di Regolamenti a richiesta dell'Associazione Acadi. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

Art. 18 Revisore

L'Assemblea ordinaria elegge, a scrutinio segreto, un Revisore effettivo nonché un supplente, scegliendoli tra gli iscritti nell'albo dei revisori contabili, al di fuori dei rappresentanti degli Associati, dei soggetti che sono in rapporto di controllo con essi o che sono controllati dai medesimi soggetti che li controllano e dai loro rispettivi soci, dipendenti, amministratori e sindaci e al di fuori dei soggetti che rivestono già altre cariche all'interno dell'Associazione.

Ciascun Associato può votare per non più di due candidati.

Risulta eletto Revisore effettivo il candidato che ottenga il maggior numero di voti e supplente il successivo candidato in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

Il Revisore dura in carica cinque anni, scade in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo del quinto esercizio ed è rieleggibile senza limiti di mandato.

Il Revisore contabile vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

Il Revisore assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare il Revisore effettivo subentra quello supplente.

Valgono nei confronti del Revisore, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Revisore si può dotare di proprio autonomo Regolamento.

Art. 19 Controversie

La risoluzione di ogni eventuale controversia di qualunque natura insorta tra gli Associati e tra ciascuno di essi e l'Associazione, aventi ad oggetto il rapporto associativo, la gestione, il funzionamento e l'attività dell'Associazione e dei suoi organi associativi, l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e del Codice etico e di comportamento adottato dall'Associazione nonché ogni altra

materia relativa o connessa, e che non si siano potute definire bonariamente, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Art. 20 Quota associativa, contributi, fondo comune, bilancio preventivo e bilancio consuntivo

Ciascun Associato è tenuto a versare annualmente all'Associazione la quota associativa ed il contributo determinato dall'Assemblea finalizzato al raggiungimento degli scopi dell'Associazione, di cui all'Art. 5 - Scopo.

Gli associati che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso l'Associazione, non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

Ciascun operatore che entra a far parte dell'Associazione, attraverso l'adesione ad una delle proprie componenti associative, è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti Organi associativi ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto e dallo Statuto confederale, con particolare riferimento, riguardo a quest'ultimo, a quanto previsto all'art. 9.

L'ammontare della quota associativa annua a carico di ogni Associato è stabilito in Euro 1.000,00 (mille/00), mentre il contributo variabile è definito con apposite delibere contributive elaborate a copertura dei costi di rappresentanza e dei servizi dell'Associazione dal Consiglio Direttivo, approvate di volta in volta dall'Assemblea dell'Associazione tenendo conto delle dimensioni e della capacità contributiva di ciascun Associato. La delibera contributiva annuale definisce anche le modalità di versamento dei contributi.

Per le adesioni avvenute in corso di esercizio, la quota associativa ed il contributo sono dovute per intero, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo.

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi versati dagli Associati;
- b) ove applicabile dal contributo associativo integrativo annuale (Contrin) nella quota di propria spettanza;
- c) ove applicabile dal "Contributo di adesione contrattuale" ed altri similari contributi ove previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all'art. 4, lettera a-bis), non espressamente destinati alle Associazioni Territoriali aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" a norma dell'art. 12 comma 7 dello Statuto Confederale;
- d) dalle somme e dai beni da chiunque e a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione, nonché dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e pertanto gli Associati che, per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione

di quota a valere sul fondo medesimo, né pretendere il rimborso dei contributi a qualunque titolo versati.

Eventuali spese attinenti l'attività dell'Associazione dovranno essere necessariamente deliberate dagli organi dell'Associazione in ottemperanza ai disposti del presente statuto e verranno ripartite tra gli Associati in parti uguali.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli Associati, neanche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio.

L'associazione si impegna a garantire, nei confronti della propria base associativa, la necessaria trasparenza nella sua gestione organizzativa e conduzione amministrativa, nonché in quella delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21 Codice etico

L'Associazione adotta il Codice Etico della Confederazione che, allegato al presente Statuto per farne parte integrante, ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema territoriale.

Art. 22 Modificazioni dello Statuto, scioglimento dell'Associazione e recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia"

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno due terzi degli Associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea a questo scopo è convocata dal Consiglio Direttivo di propria iniziativa o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo degli Associati.

Fatti salvi i casi di Assemblea totalitaria, l'Assemblea per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, anche in deroga a quanto altrove previsto nel presente Statuto, deve essere convocata per lettera raccomandata, posta elettronica certificata o e-mail e delibera validamente con il voto favorevole di due terzi degli Associati.

L'Assemblea, con le stesse maggioranze, nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Il recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è deliberato dall'Assemblea con una maggioranza di almeno due terzi degli Associati. La convocazione dell'Assemblea, chiamata a deliberare sul recesso da "Confcommercio-Imprese per l'Italia", è contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente Confederale mediante lettera raccomandata a.r. L'eventuale deliberazione di

recesso diventa efficace, nei confronti della Confederazione e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

Art. 23 norme transitorie e finali

A far data dall'approvazione dello Statuto non vengono considerati i mandati svolti.

Art. 24 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui al codice civile ed alle leggi vigenti in materia.
